

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3891/2023 del 08-06-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### E ### Il Tribunale di Napoli, ### nella persona del giudice dott.ssa M. Rosaria Lombardi ha emesso a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3513/2022 R.G. L. avente ad ### accertamento del punteggio per l'inserimento in ### delle graduatorie d'istituto, personale ### profilo ###, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### E MINISTERO DEL### E ###in persona del ### p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato RESISTENTE NONCHE' ### in persona del ###te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato RESISTENTE E INPS in persona del legale rap.n.te p.t. rap.ta e difesa dall'avv ### Per il ricorrente : accoglimento del ricorso Per le resistenti: rigetto ### E ### Con ricorso depositato il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti del Ministero della ### e del ### nonché dell'### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) attribuire al sig. ### il punteggio per il servizio espletato presso "istituto scolastico san ### d'### in p.l.r.p.t. sig. ### Napoli, - c.f. p.iva -: ###; 2) confermare la graduatoria finale; 3) attribuire i contributi versati; 4) risarcimento dei danni.

In fatto allegava di avere prestato attività di ### presso l'### "###", con sede in Napoli, per i seguenti periodi lavorativi: dall' ### al 31/08/2014; dall' ### al 31/08/2015; dall' ### al 31/08/2016.

Affermava che nonostante avesse regolarmente dichiarato il servizio prestato nella domanda d'inserimento nelle graduatorie di ### del personale ATA per la stessa provincia, non veniva riconosciuto in quanto "non coperto da versamento dei contributi". In diritto rilevava che l'omesso versamento non giustificava il mancato riconoscimento del lavoro svolto da cui era derivata l'impossibilità di stipulare contratti per un triennio.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2023

Si costituivano il Ministero e l'#### che eccepivano la carenza di legittimazione passiva dell'#### e l'infondatezza delle domande proposte. ### chiedeva il rigetto della domanda .

Non necessitando la causa di istruttoria supplementare veniva decisa a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c.

Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata.

Ai riguardo si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e di seguito riportato da cui non ci si intende discostare per cui ""L'#### o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'#### dell'#### e della ### può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto Ministero e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"". "L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi dall'essere stata l'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna in proprio di un organo statale privo di soggettività e non nei confronti di esso quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; anche in tali casi il giudice deve pertanto disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto. Se il giudice non dispone in tal senso, ove tale omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda".

Nel caso di specie pertanto essendo stato evocato in giudizio in proprio, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del ### Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al punteggio per effetto del servizio svolto presso l'#### d'#### punto di fatto rileva di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di ### del personale ATA per la provincia e che non gli veniva riconosciuto il servizio prestato che avrebbe determinato il riconoscimento di 9 punti .

In diritto, e con particolare riguardo al merito della presente controversia,

l'Ordinanza Ministeriale n. 50/2021, che disciplina l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, dispone che è necessario il possesso di un titolo di studio valido rispetto al profilo professionale richiesto e l'aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto.

Nel fissare i criteri di determinazione del punteggio da attribuire secondo quanto disposto dall'allegato A/1, la citata ordinanza prevede che, per il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

Inoltre, la nota 1 allegata alla tabella di valutazione stabilisce espressamente che "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta".

E' evidente, dunque, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando così l'esperienza acquisita tramite lo svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l'inserimento in graduatoria.

Inoltre, **il decreto ministeriale in questione, nel prevedere i requisiti di ammissione alla procedura e le condizioni di valutazione del servizio prestato, nonché il contenuto delle dichiarazioni da inserire nella domanda, non fa riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali.**

E' orientamento unanime nella giurisprudenza amministrativa che "una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l'assolvimento dell'onere di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2023 contribuzione da parte dell'ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest'ultimo alcuna attinenza con il riscontro delle capacità

professionali e didattiche dei docenti da selezionare". Proprio per tali ragioni, da "siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale **il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo"** (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2136, 28.5.2001, n. 2902, n. 311/1999).

Pertanto, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio. **Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire un elemento di prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può assumere un carattere insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio e conseguentemente escludere l'attribuzione del punteggio.** ### da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2136).

Dunque, l'omesso versamento di contributi può costituire solo un indizio del mancato svolgimento del servizio. Si rimarca che esso può senza dubbio rappresentare un indice per valutare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova di tale circostanza. **Tuttavia, non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l'inserimento in graduatoria.**

Ciò del resto risulterebbe contraddittorio rispetto alla finalità perseguita mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata. Nella specie il ricorrente al fine di dimostrare l'effettività del servizio prestato ha prodotto una certificazione rilasciata dalla dirigente scolastica dell'### in cui espressamente si afferma che il ricorrente ha prestato servizio

e che inoltre i contributi sarebbero stati versati correttamente e che nel fascicolo personale del ricorrente sono presenti i contratti di servizio e gli atti da cui emerge la regolarità del rapporto in contestazione. Quanto al valore probatorio di tale certificato di servizio, deve affermarsi che, anche qualora non si ritenga di attribuire allo stesso natura di atto pubblico, né quindi l'efficacia di cui all'art. 2700 c.c., nonostante l'equiparazione delle scuole paritarie alla scuola pubblica, in ragione della ritenuta assenza di un potere certificativo del dirigente in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il collaboratore scolastico, tale certificato appare idoneo a provare lo svolgimento del servizio, in assenza di qualsiasi elemento che possa incidere sul libero convincimento della veridicità dello stesso.

Esso, infatti, presenta l'intestazione della scuola, indica i periodi di tempo nei quali il ricorrente ha svolto il servizio e la tipologia del servizio prestato, reca un numero di certificazione, la data e la sottoscrizione del legale rappresentante della scuola in periodo antecedente la presentazione della domanda di inserimento e di proposizione del presente giudizio.

Ed in assenza di qualsiasi deduzione idonea ad inficiarne il contenuto, non si ravvedono allo stato elementi per escludere l'attendibilità del suo contenuto. Non è tale la circostanza che dall'estratto contributivo non risulta il versamento dei contributi atteso che dalla documentazione prodotta emerge che per effetto del fallimento dell'### sussiste contenzioso tra l'### e l'### in ordine ai contributi versamenti.

Risulta inoltre il deposito di modelli ### riferiti a soli tre mesi risultando rispettivamente datati 30.04.2019, quanto a due F 24, e 4.5.2019, quanto al terzo F 24, da cui emerge suppur irregolare il versamento di contribuzione da parte della scuola rispetto alla posizione del ricorrente.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2023

Tali elementi, quindi globalmente considerati inducono questo Giudice a ritenere provato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo indicato ed il diritto fondato il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso l'### "###" di Napoli e dei 9 punti utili ai fini dell'inserimento in ### delle graduatorie ### Per cui va accolta

la domanda volta a chiedere il ripristino del punteggio inizialmente posseduto per il profilo di ### e per il profilo di Assistente Amministrativo.

Vanno invece rigettate le successive domande proposte .

In particolare la mancata documentazione ### indicata dal ricorrente come prodotta e non presente nel fascicolo telematico non consente di accertare l'effettività dell'adempimento da parte del datore di lavoro.

Ne gli ### prodotti lo consentono esseno tardivi e comunque non idonei a regolarizzare la posizione contributiva .

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve rilevarsi l'assoluta genericità della stessa anche quale perdita di chance .

Invero occorre che la parte allegasse e provasse il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole , che nella specie non è stata nemmeno indicata , dovendo altresì fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali la posizione in graduatoria e la presenza di elementi dai quali desumere che avuto ragionevoli probabilità di stipulare contratti.

Le spese del giudizio tra il ricorrente e l'### vanno compensate in ragione della insussistenza di responsabilità dell'ente nel mancato riconoscimento dei contributi , mentre in ragione del parziale accoglimento , vanno compensati per la metà tra il ricorrente ed il Ministero della ### e del ### Così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di punti nove per la graduatoria terza fascia del personale ATA 2) compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e l'### 3) compensa per la metà le spese del giudizio tra il ricorrente ed il Ministero dell'### e del ### ;condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento della restante parte liquidata in ### oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, Si comunichi Napoli 7.6.2023 IL GIUDICE Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2023